

Bellinzona
22 settembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sulla denuncia
presentata il 3 ottobre dal signor

[REDACTED], viale [REDACTED], [REDACTED],

contro l'operato del

Municipio del Comune di [REDACTED], [REDACTED], 1, CP [REDACTED]
[REDACTED]

richiamate le risultanze istruttorie e la presa di posizione 24 novembre 2014
del Municipio del Comune di [REDACTED];

preso atto della replica 8 dicembre 2014 del signor [REDACTED],

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato in fatto e in diritto che, in data 27 settembre 2013, il signor [REDACTED] ha
inoltrato al Consiglio di Stato un ricorso per denegata giustizia e
meglio per il mancato agire del Municipio del Comune di
[REDACTED] (di seguito: il Municipio) in relazione alla procedura
edilizia per il cambiamento di destinazione da magazzino ad
appartamento del monolocale sito al foglio PPP n. [REDACTED] (ex
[REDACTED], del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED],

che, con decreto n. 123 del 18 ottobre 2013, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha deciso che l'istanza in parola non si configurasse in un ricorso per denegata giustizia bensì in un'istanza di intervento all'Autorità di vigilanza sui comuni, conseguentemente la procedura ricorsuale per denegata giustizia è stata stralciata dai ruoli e gli atti sono stati trasmessi al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, per le proprie incombenze;

che, l'autorità dipartimentale, in data 12 marzo 2014, ha quindi convocato i rappresentanti del Municipio ed i nuovi proprietari del foglio PPP n. [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED], subentrati nel corso della procedura, ad un sopralluogo per procedere all'evasione dell'istanza di intervento 27 settembre 2013 del signor [REDACTED]

che, esperito il sopralluogo in data 20 marzo 2014, con decisione 24 settembre 2014 il Municipio ha risolto, in assenza di nuovi elementi, di confermare le precedenti decisioni, ovvero di non ravvisare alcun cambiamento di destinazione nei locali che compongono la PPP [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED];

che la risoluzione municipale munita dei mezzi e termini di ricorso è stata inviata in copia anche agli attuali proprietari dei locali oggetto dell'istanza di intervento;

che, con atto 3 ottobre 2014, il signor [REDACTED] ha denunciato il Municipio per avere comunicato ed informato i proprietari della PPP [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di Giubiasco dell'avvio da parte sua della procedura d'intervento chiedendo di giudicare e sanzionare, già in via cautelare, il suo agire;

che con decreto 23 ottobre 2014 la scrivente Commissione ha emanato il seguente ordine provvisoriale "al Municipio del Comune di [REDACTED] è fatto ordine di astenersi di comunicare a terzi la divulgazione di atti riguardanti procedure speciali avviate dal signor [REDACTED] se non nel pieno rispetto della personalità dello stesso";

che con risposta 24 novembre 2014 l'autorità denunciata, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato di non aver violato la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) poiché i proprietari della PPP [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED] non possono essere considerate persone terze in quanto hanno partecipato attivamente alla procedura relativa all'istanza di intervento;

che con replica 8 dicembre 2014 il denunciante riconferma, sviluppandole ulteriormente, le proprie tesi in fatto ed in diritto;

che, giusta l'art. 31a LPDP, è pacifica la competenza decisionale di questa Commissione;

che, nella fattispecie concreta, è innegabile che il contenuto della decisione 24 settembre 2014 del Municipio riguardi dei dati personali del denunciante. Difatti, giusta l'art. 4 cpv. 1 LPDP sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. In concreto, il riferimento al signor [REDACTED] - quale persona ad avere inoltrato l'istanza di intervento 27 settembre 2013 - è esplicito, cosicché la sua identificazione è immediata;

che è altrettanto palese che si tratti di elaborazione di dati personali; infatti l'art. 4 cpv. 3 LPDP fa rientrare in questo concetto anche la trasmissione a terzi dei medesimi;

che giusta l'art. 6 cpv. 1 LPDP i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Inoltre, giusta l'art. 11 cpv. 1 LPDP i dati personali possono essere trasmessi a persone private se: l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge (lett. a), oppure la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione (lett. b), oppure la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito (lett. c);

che, in concreto, dalla documentazione agli atti, la scrivente Commissione non ritiene vi siano gli estremi per giudicare l'agire del Municipio contrario alla LPDP in quanto la trasmissione in copia della decisione 24 settembre 2014 ai proprietari del foglio PPP [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED] è giustificata dall'evenienza che questi ultimi erano parte nella procedura relativa all'istanza di intervento all'Autorità di vigilanza. Gli stessi avevano il diritto di essere informati sull'esito finale di tale procedura, pertanto l'autorità comunale non solo era autorizzata, bensì obbligata dai principi procedurali della Legge sulla procedura amministrativa, a trasmettere loro tale atto (art. 11 cpv. 1 lett. a) LPDP);

che, d'altronde, risulta incontestabilmente che i proprietari del foglio PPP [REDACTED] del fondo n. [REDACTED] RFD di [REDACTED] erano già stati espressamente informati dell'avvio da parte del signor [REDACTED] della procedura, a seguito della convocazione da parte del Dipartimento del territorio al sopralluogo indetto presso i locali di loro proprietà. Per questo motivo, e a maggior ragione, essi avevano il diritto di ottenere una copia della decisione che accertasse la conformità o meno dei locali con i vari permessi rilasciati, poiché in caso di decisione a loro sfavorevole sarebbero stati legittimati ad interporre ricorso alla competente autorità;

che, in esito a quanto precede, non vi è stata alcuna violazione da parte del Municipio della LPDP;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopracitati

pronuncia

1. La denuncia, ricevibile in ordine, è respinta.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmM.

4. Intimazione:

- al signor. [REDACTED]
- al Municipio del Comune di [REDACTED]

Comunicazione:

- all'incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza, Residenza, Bellinzona;
- al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo